

AUTORIMESSE E NOLEGGI

Codice Contratto CNEL IC35

RETRIBUZIONE

Dal 1° marzo 2021

<i>Livelli</i>	<i>Minimo</i>	<i>Contingenza</i>	<i>Indennità di funzione</i>	<i>E.d.r. confederale</i>
Q1	1.882,66	529,75	67,00	10,33
Q2	1.882,66	529,75	51,00	10,33
A1	1.882,66	529,75	---	10,33
A2	1.772,46	527,49	---	10,33
B1	1.616,34	524,10	---	10,33
B2	1.542,87	522,46	---	10,33
B3	1.478,58	521,06	---	10,33
C1	1.423,48	520,75	---	10,33
C2	1.267,35	517,26	---	10,33
C3	1.175,52	515,67	---	10,33
C4	918,37	511,44	---	10,33

Mensilità aggiuntive

Tredicesima mensilità

Va corrisposta nella misura di una mensilità di retribuzione globale, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini le frazioni di mese superiori a 14 giorni sono considerate come mese intero).

Quattordicesima mensilità

Va corrisposta nella misura di una mensilità di retribuzione globale, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini le frazioni di mese superiori a 14 giorni sono considerate come mese intero).

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La retribuzione è determinata nelle seguenti percentuali della retribuzione globale:

<i>Anno</i>	<i>%</i>
primo	85
secondo	90

Apprendistato stagionale

E' ammesso svolgere l'apprendistato in più rapporti a termine, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 24 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. L'apprendista stagionale ha diritto di precedenza nella stagione successiva. Ai fini della durata dell'apprendistato stagionale sono utili anche le brevi prestazioni rese tra un una stagione e l'altra.

Attività formativa

Alla formazione sono dedicate 120 ore medie annue retribuite, anche nel caso di part-time, mentre per i rapporti inferiori all'anno e per l'apprendistato stagionale la durata viene riproporzionata.

Per le ore destinate alla formazione non spettano le indennità dei dipendenti a tempo indeterminato.

Il c.c.n.l. fornisce i profili formativi.

AUTORIMESSE E NOLEGGI

Codice Contratto CNEL IC35

LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale.

E' previsto un limite al lavoro straordinario di 200 ore annue "pro capite" (180 ore nel settore locazione automezzi).

Le ore straordinarie non possono comunque superare le 2 giornaliere e le 12 settimanali.

I predetti limiti non si applicano al personale viaggiante.

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili tra loro, né con quelle per lavoro notturno e festivo), calcolate sulla quota oraria della retribuzione individuale:

Tipologia	%
straordinario	25
straordinario notturno	50
straordinario festivo	65
straordinario notturno festivo	75

Lavoro notturno

Si considera notturno il lavoro eseguito dalle 24 alle 6. Le maggiorazioni sono riconosciute dalle ore 22.00.

Per i tecnici addetti a turni avvicendati l'orario notturno coincide con l'orario del terzo turno.

Per le prestazioni di lavoro notturno (anche in turni avvicendati) è stabilita la maggiorazione del 25% (non cumulabile con le altre maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo), calcolata sulla quota oraria della retribuzione individuale.

La maggiorazione non spetta ai guardiani notturni.

Lavoro festivo

Per le prestazioni di lavoro festivo è stabilita la maggiorazione del 50% (non cumulabile con le altre maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno), calcolata sulla quota oraria della retribuzione individuale.

Lavoro supplementare

Nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro supplementare oltre l'orario concordato nella lettera di assunzione nelle seguenti fattispecie:

- incrementi temporanei di attività produttiva;
- esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;
- esigenze di formazione ed istruzione interna dei lavoratori neo assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo;
- esigenze collegate alla gestione di sistemi informatici aziendali;
- esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
- attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria.

Il numero massimo di ore di supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non superiori a 100 ore annue. In numero massimo di supplementare effettuabile al giorno è pari a 2 ore.

La maggiorazione forfettaria e omnicomprendiva dell'incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari al 28% per le prime 2 ore giornaliere e fino al raggiungimento del 20% su base annua (60% per le ore eccedenti il 20%).

Nel caso di part time verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di lavoro straordinario.

In caso di prestazione di lavoro supplementare in via continuativa, spetta il consolidamento totale o parziale della prestazione supplementare continuativa (lavoro supplementare che superi l'orario base individuale

AUTORIMESSE E NOLEGGI

Codice Contratto CNEL IC35

settimanale concordato di oltre il 50% dello stesso per un periodo di almeno 9 mesi nell'arco temporale dei 12 mesi precedenti) nell'orario base individuale.

FERIE E PERMESSI

Ferie

La durata annuale delle ferie è di 26 giorni lavorativi (22 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell'orario su 5 giorni).

Il periodo di ferie è frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini le frazioni di mese superiori a 14 giorni si considerano come mese intero, quelle inferiori sono trascurate).

Per le festività cadenti nel periodo feriale, è in facoltà dell'azienda prolungare il periodo feriale ovvero corrispondere la relativa indennità.

Permessi

L'orario di lavoro è ridotto di 40 ore annue mediante la concessione di corrispondenti riposi individuali.

Tale riduzione è frazionabile in ragione dei mesi di servizio prestato (la frazione di mese si considera come mese intero), in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno ovvero di assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto.

L'orario di lavoro viene altresì ridotto di 2 ulteriori giornate lavorative, frazionabili per dodicesimi in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno (la frazione pari o superiore a 15 giorni si considera come mese intero).

In occasione della nascita di un figlio al lavoratore sono concessi 5 giorni di permesso retribuito, da godere entro 15 giorni dall'evento.

Nel caso di decesso di un familiare (genitori, fratelli, coniuge, figli) spetta un permesso retribuito di 3 giorni (5 giorni se l'evento si è verificato fuori della provincia).

Ex Festività

In sostituzione delle festività abolite per effetto del combinato disposto della [L. n. 54/1977](#) e del [D.P.R. n. 792/1985](#), vengono attribuite 3 giornate di riposo retribuite da fruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, entro l'anno di maturazione e comunque non contigui a periodi di ferie.

TERMINI DI PREAVVISO

<i>Livelli</i>	<i>Durata</i>
Q1, Q2, A1	4 mesi
A2, B1	3 mesi
B2, B3, C1	2 mesi
C2, C3, C4	15 giorni

In caso di dimissioni la durata del preavviso è ridotta a metà.

Il preavviso decorre dalla data della relativa comunicazione.

ENTI E ISTITUTI

INPS

Riceve contributi previdenziali a tutela di malattia, congedi parentali, pensione

INAIL

Riceve contributi assistenziali a tutela di infortuni e malattie professionali

Allegato Informativa D.lgs n.152 del 26 Maggio 1997

AUTORIMESSE E NOLEGGI

Codice Contratto CNEL IC35

ENTI DA CCNL

Ente Bilaterale: EBAN

Fondo assicurativo sanitario: CASSAGEST

Fondo di previdenza complementare: ASTRI

PARTI STIPULANTI

ANIASA

e

Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT-CGIL)

Federazione italiana trasporti (FIT-CISL)

UILTRASPORTI

**Il testo integrale del CCNL è visionabile al seguente link messo a disposizione dal Ministero del Lavoro:
<https://www.cnel.it/Archivio-Contratti>**